

III Sezione civile della Corte di Cassazione, ordinanza n. 26139 del 5 settembre 2022

Mezzi di impugnazione - Le impugnazioni incidentali tardive - Limiti di applicazione incidentale tardiva - Impugnazione di capi autonomi rispetto a quelli investiti dall'impugnazione principale. (Cod. Proc. Civ. art. 334)

*L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della c.d. parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione.*

#### ANCORA SUI LIMITI DELL'IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA: UN'ULTERIORE CONFERMA DELLA SUPREMA CORTE

Francesca Cappuccio\*

SOMMARIO: 1.- Il caso; 2.- Le impugnazioni incidentali tardive; 3.- I limiti oggettivi del gravame incidentale tardivo; 4.- segue: L'impugnazione di capi autonomi rispetto a quelli investiti dall'impugnazione principale; 5.- Conclusioni.

##### 1.- Il caso.

Con la pronuncia in commento, la Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi sui presupposti oggettivi di ammissibilità del gravame incidentale tardivo.

La vicenda processuale muove da un'opposizione *ex art. 615 c.p.c.*, comma 1, in relazione a precetto fondato su assegno bancario di traenza.

L'opponente ha dedotto che detto assegno era stato emesso da una s.r.l. ed ha contestato la genuinità della propria sottoscrizione che non era ad essa riferibile in proprio, stante l'autonomia della propria posizione rispetto a quella della società di capitali; il Tribunale adito, a seguito di CTU grafica, ha escluso la riferibilità di detta sottoscrizione all'opponente ed ha dichiarato l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della stessa.

L'opponente ha proposto appello in relazione alla liquidazione delle spese, ritenute esigue, mentre parte opposta ha gravato incidentalmente la sentenza, seppur tardivamente, deducendo l'intempestività del disconoscimento della sottoscrizione operato dall'opponente *ex art. 215 c.p.c.*, tuttavia non rilevato dal primo giudice.

La Corte d'Appello ha rigettato l'appello principale ma ha accolto l'impugnazione incidentale tardiva. Avverso tale sentenza, parte soccombente ha proposto ricorso per Cassazione.

Con il settimo motivo, esaminato per primo in quanto potenzialmente dirimente, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 334, 343 e 371 c.p.c., per non aver la Corte d'Appello rilevato l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto tardivamente ed in relazione ad un capo della sentenza diverso da quello oggetto dell'appello principale.

Ed infatti, ove dovesse ritenersi l'inammissibilità dell'impugnazione incidentale, certamente ben oltre il termine lungo *ex art. 327 c.p.c.*, sarebbe inevitabile farne discendere la definitività del capo

decisorio della sentenza di primo grado con cui è stata dichiarata la mancanza del diritto della creditrice precettante di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di parte opponente e tanto comporterebbe, in ipotesi, l'assorbimento di tutte le ulteriori doglianze proposte in sede di ricorso per Cassazione dalla stessa, ad eccezione di quella concernente il regolamento delle spese del giudizio di primo grado, già oggetto dell'appello principale.

Esso è stato ritenuto infondato, venendo nuovamente in rilievo il problema concernente le condizioni di proponibilità ed ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva, *ex art. 334 c.p.c.*, comma 1, che assume certamente valenza decisiva<sup>1</sup>.

Il problema affrontato dai giudici di legittimità è individuabile con precisione: si tratta di valutare, ancora una volta, se sussistono limiti di natura oggettiva all'impugnazione incidentale prevista dall'art. 334 c.p.c.<sup>2</sup>

## 2.- Le impugnazioni incidentali tardive.

La materia delle impugnazioni incidentali<sup>3</sup> è regolamentata da tre fondamentali disposizioni: l'art. 333 c.p.c. che le tratta in maniera generale, l'art. 334 c.p.c. che si occupa dell'impugnazione incidentale tardiva e l'art. 335 c.p.c. che, pur non regolando un particolare tipo di impugnazione, ne completa il contenuto disciplinando la riunione delle più impugnazioni proposte contestualmente.

Gli artt. 343 e 371 del codice di rito sanciscono invece i peculiari termini entro i quali vanno proposti l'appello ed il ricorso incidentale, derogando ai termini «principali» di cui agli artt. 325 e ss. c.p.c., e delimitando l'intervallo temporale entro il quale l'impugnazione incidentale può dirsi tardiva ed oltre il quale è qualificata come inammissibile.

Con specifico riguardo all'impugnazione incidentale tardiva, essa è l'impugnazione proposta dall'impugnato, soccombente parziale - o da litisconsorte necessario cui viene esteso il contraddittorio *ex art. 331 c.p.c.* - il quale, nel momento in cui gli viene notificata l'impugnazione principale, ha perso il potere di impugnazione per decorrenza dei termini o per acquiescenza. In tal caso, la notificazione dell'impugnazione vale a rimetterlo in termini nel potere di impugnare<sup>4</sup>.

---

\* Laureata in Giurisprudenza, presso l'Università degli Studi di Salerno; Cultrice della materia in Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Salerno.

<sup>1</sup> In ordine alla questione in esame, in linea generale, si registrano diversificati accenti nella giurisprudenza di legittimità, essenzialmente riconducibili a due opzioni ermeneutiche: secondo un primo orientamento, infatti, si ritiene che esso vada dichiarato inammissibile, laddove l'interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell'impugnazione principale; secondo una diversa impostazione, cui ha aderito la Suprema Corte con la sentenza in commento, si ritiene invece che l'impugnazione incidentale debba sempre considerarsi ammissibile, qualora quella principale metta in discussione l'assetto d'interessi derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, sicché detta impugnazione può anche riguardare un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o investire lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere.

<sup>2</sup> V., da ultimo, Cass., Sez. III, 11/11/2020, n. 25285, nonché Cass., Sez. lav., 17/11/2020, n. 26164 per cui: «l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, ove l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto d'interessi derivante dalla sentenza cui la parte non impugnante aveva prestato acquiescenza, con la conseguenza che è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, atteso che l'interesse ad impugnare sorge, anche nelle cause scindibili, dall'eventualità che l'accoglimento dell'impugnazione principale modifichi l'assetto giuridico originariamente accettato dal coobbligato solidale, dovendosi intendere la lettera dell'art. 334 c.p.c., comma 1, "parti contro le quali è stata proposta l'impugnazione" come rivolta ad ogni parte che ne potrebbe subire effetti pregiudizievoli.».

<sup>3</sup> È definita "incidentale" l'impugnazione che viene proposta a seguito di quella principale, per tale intendendosi quella che precede ogni altra e che determina l'instaurazione del processo di impugnazione. Sul punto, v. E. Grasso, *Le impugnazioni incidentali*, Milano 1973, *passim*.

<sup>4</sup> P. Pisani, *Lezioni di diritto processuale civile*, III ed., Napoli 1999, 490.

Tale definizione si pone dunque in contrapposizione a quella di impugnazione incidentale tempestiva, che può essere proposta solo nei termini di legge e sempre che non sia stata fatta acquiescenza alla sentenza<sup>5</sup>.

Il fondamento dell'istituto è duplice: esso mira, da un lato, a soddisfare un'esigenza equitativa di tutela per chi ha impugnato sul presupposto che anche l'altra parte non impugnasse e, poi, si vede investito dall'impugnazione altrui<sup>6</sup> e, dall'altro, a soddisfare un'esigenza di economia processuale tesa ad impedire la proposizione di gravami meramente cautelativi da parte di chi pur sarebbe disposto ad accettare una parziale soccombenza. In questo modo, infatti, è possibile procedere a detta proposizione direttamente a seguito di una scelta in tal senso dell'altra parte<sup>7</sup>.

Pertanto, l'interesse all'impugnazione incidentale tardiva deve sorgere dalla proposizione dell'impugnazione principale: soltanto così viene rispettato il fondamento dell'istituto che consente la proposizione dell'impugnazione incidentale anche dopo la scadenza dei termini<sup>8</sup>.

Nel caso dell'appello, l'impugnazione incidentale deve essere proposta a pena di decadenza in comparsa di risposta da depositarsi nei venti giorni prima dell'udienza. L'art. 343 c.p.c. sancisce che «l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o dell'udienza fissata a norma dell'articolo 349-bis, comma 2. Se l'interesse a proporre l'appello incidentale sorge dall'impugnazione proposta da altra parte che non sia l'appellante principale, tale appello si propone nella prima udienza successiva alla proposizione dell'impugnazione stessa»<sup>9</sup>.

L'appello incidentale è dunque tempestivo se proposto nel termine ordinario di impugnazione decorrente dalla notificazione o dalla pubblicazione della sentenza, mentre è tardivo, con le conseguenze di cui all'art. 334 c.p.c., comma 2, se la parte ha fatto acquiescenza alla sentenza o sono decorsi i termini. L'impugnazione incidentale deve essere dichiarata inefficace solo in caso di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione principale, ma non anche se l'appello principale è dichiarato nullo per mancato rilascio della procura o per altro vizio non sanato o se è dichiarato improcedibile<sup>10</sup>.

Un appello incidentale ritualmente e tempestivamente proposto dovrà comunque essere considerato quale appello incidentale tardivo ai sensi dell'art. 343 c.p.c. nel caso in cui siano già decorsi i termini previsti dagli artt. 326, 327<sup>11</sup>. Solo se tempestiva l'impugnazione incidentale è autonoma ed indipendente rispetto alla sorte dell'impugnazione principale; segue invece la sorte dell'impugnazione principale se tardiva, *ex art.* 334 c.p.c.<sup>12</sup>

La disciplina in esame è stata oggetto di modifiche ad opera del D. Lgs. 149/2022; il summenzionato art. 334 c.p.c., nella sua attuale formulazione, statuisce che «le parti, contro le quali è stata proposta

---

<sup>5</sup> S. Satta, C. Punzi, *Diritto processuale civile*, Padova 1992, 477; V. Andrioli, *Commento al codice di procedura civile*, vol. 2, III ed., Napoli 1956, 408.

<sup>6</sup> Cfr. in questa direzione, Cass., 23/01/1989, n. 399, in *Sett. Giur.* 2 (1989) 385.

<sup>7</sup> E. T. Liebman, *Manuale di diritto processuale civile*, vol. 2, Milano 1984, 282; C. Mandrioli, *Diritto processuale civile*, vol. 2, Torino 2009, 451; G. Tarzia, *Lineamenti del nuovo processo di cognizione*, Milano 2002, 287.

<sup>8</sup> Cass. civ., Sez. lav., 14/03/2018, n. 6156; Cass. civ., Sez. V, 21/04/2006, n. 9452; Cass. civ., Sez. lav., 17/06/2005, n. 13068; Cass. civ., Sez. II, 29/01/2004, n. 1667.

<sup>9</sup> Il primo comma è stato così modificato dal D. Lgs. 149 del 10/10/2022, art. 3, comma 26, lett. b). A norma del citato D. Lgs. 149 del 10/10/2022, come modificato dalla L. 197 del 29/12/2022, le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti (art. 35, comma 1).

<sup>10</sup> L. P. Comoglio, C. Ferri, M. Taruffo, *Lezioni sul processo civile*, II ed., Bologna 1998.

<sup>11</sup> Cass. civ., Sez. I, 07/02/2003, n. 1831, in *Guida al diritto* (2003).

<sup>12</sup> Cass. civ., Sez. II, 25/08/1994, n. 7505, in *Mass. Giur. It.* (1994).

impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza. In tal caso, se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile o improcedibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia»<sup>13</sup>.

La riforma<sup>14</sup> è intervenuta sul comma 2, recependo una conclusione cui da tempo tendeva la giurisprudenza di legittimità<sup>15</sup>: l'impugnazione incidentale tardiva perderà di efficacia non solo nel caso di inammissibilità, ma oggi pure di improcedibilità, dell'impugnazione principale<sup>16</sup>.

In effetti, la Suprema Corte ha da tempo affermato che l'appello incidentale tardivo perde efficacia se l'impugnazione principale viene dichiarata improponibile, improcedibile o inammissibile per mancata osservanza del termine per impugnare ovvero degli adempimenti richiesti a tal fine dalla legge processuale<sup>17</sup> od anche per mancanza di interesse all'impugnazione in via principale, attesa la similitudine tra inammissibilità e improcedibilità, entrambe incidenti sul procedimento di impugnazione prima della trattazione del merito e con effetti non riferibili alla volontà dell'appellante<sup>18</sup>.

In relazione a tale modifica, non sono mancati rilievi critici; si è osservato<sup>19</sup>, infatti, che la riforma ha mancato di dettare una regola espressa per il caso di rinuncia all'impugnazione principale.

Tale questione, che pure aveva impegnato la giurisprudenza, è culminata nella pronuncia della Cass., Sez. Un., n. 8925/2011 per cui «in tema di ricorso per cassazione, la norma dell'art. 334, secondo

---

<sup>13</sup> Il secondo comma è stato così modificato dal D. Lgs. 149 del 10/10/2022, art. 3, comma 25, lett. b), a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dal medesimo D. Lgs. 10/10/2022, n. 149, art. 52, comma 1, c.p.c. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

<sup>14</sup> L'obiettivo principale della riforma è quello di ridurre i tempi dei giudizi di impugnazione nel pieno rispetto degli impegni assunti in sede europea per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR); la riforma del processo civile, infatti, è ispirata ai principi di semplicità, concentrazione e ragionevole durata del processo. Per ulteriori approfondimenti sul tema, v. G. Di Marco, *La riforma del Processo civile in G.U.*, in *Quotidiano Giuridico* (2022), nonché Id., *Riforma del Processo civile: le nuove norme sul giudizio di appello*, in *Quotidiano Giuridico* (2022).

<sup>15</sup> Sul punto si sono registrati forti dibattiti, che avevano generato e reiterato uno scontro tra dottrina (v. G. Balena, *Elementi di diritto processuale civile*, vol. 2, Bari 2007, 341ss.; G. P. Califano, *L'impugnazione incidentale tardiva*, in *Le impugnazioni civili* (1999) 310ss.; L. P. Comoglio, C. Ferri, M. Taruffo, *Lezioni sul processo civile*, vol. 1, Bologna 2006, 604ss.; Mandrioli, *Diritto processuale* cit. 433ss.; G. Verde, *Profili del processo civile*, vol. 2, Napoli 1996, 233) e giurisprudenza (v. Cass., 21/04/2006, n. 9452, in *Foro it. Rep.* (2006), voce Impugnazioni civili, n. 104; Cass., 22/12/2005, n. 28422, in *Foro it. Rep.* (2005), voce Impugnazioni civili, n. 109; Cass., 14/03/2002, n. 3743, in *Foro it. Rep.* (2002), voce Impugnazioni civili, n. 111; Cass., 29/05/1997, n. 4760, in *Foro it.* 1 (1997) 2946ss.). Principalmente si distinguevano due orientamenti: per un primo, restrittivo, la dichiarazione di improcedibilità dell'impugnazione principale non andrebbe ad inficiare l'efficacia dell'impugnazione incidentale tardiva; per un secondo orientamento, estensivo, l'improcedibilità farebbe perdere efficacia all'impugnazione incidentale tardiva e, pertanto, l'art. 334 c.p.c., comma 2, troverebbe applicazione – per estensione – anche nell'ipotesi di improcedibilità.

<sup>16</sup> Si passa, infatti, da questa formulazione (*ante* 2022): «In tal caso, se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia», a quest'altra formulazione (*post* 2022): «In tal caso, se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile o improcedibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia.».

<sup>17</sup> Cass. civ., Sez. lav., 11/06/2010, n. 14084, in *Lavoro nella Giur.* (2010), 8, 835.

<sup>18</sup> Cass. civ., Sez. V, Ord. 26/11/2019, n. 30782; Cass. civ., Sez. III, 14/10/2021, n. 28131, con cui si è affermato il seguente principio di diritto: «Il gravame incidentale tardivamente proposto, in quanto processualmente dipendente da quello principale ai sensi dell'art. 334 comma 2, c.p.c., è inefficace anche quando quest'ultimo sia dichiarato improcedibile per difetto di interesse all'impugnazione dell'appellante principale, attesa la similitudine tra inammissibilità e improcedibilità, entrambe incidenti sul procedimento di impugnazione prima della trattazione del merito e con effetti non riferibili alla volontà dell'appellante.».

<sup>19</sup> A. Ferraro, *Riflessioni a margine della riforma sul processo civile di appello*, in *Judicium: il processo civile in Italia e in Europa*.

comma, cod. proc. civ. – secondo cui, ove l'impugnazione principale sia dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia – non trova applicazione nell'ipotesi di rinuncia all'impugnazione principale; poiché, infatti, la parte destinataria della rinuncia non ha alcun potere di opporsi all'iniziativa dell'avversario, l'ipotetica assimilazione di tale ipotesi a quelle dell'inammissibilità e dell'improcedibilità dell'impugnazione principale finirebbe per rimettere l'esito dell'impugnazione incidentale tardiva all'esclusiva volontà dell'impugnante principale.»<sup>20</sup>.

L'equiparazione ora codificata tra inammissibilità ed improcedibilità, dunque, non risolve ancora il problema delle sorti dell'appello incidentale tardivo nel caso di rinuncia all'appello principale, non potendo ammettersi che le stesse dipendano dalla condotta dell'appellante principale, pena il rischio di incremento delle ipotesi di appello principale da parte di chi, altrimenti, sarebbe rimasto in attesa della decisione dell'altra parte e avrebbe impugnato solo in via incidentale, a quel punto tardivamente. Orbene, se si facesse rientrare l'ipotesi di rinuncia all'atto di appello principale nella nuova formulazione dell'art. 334 c.p.c., la riforma mancherebbe il suo obiettivo deflattivo, facendo sorgere un interesse della parte parzialmente soccombente a proporre – in ogni caso – l'appello in via principale.

In definitiva, in assenza di una disciplina codicistica, appare opportuno continuare ad identificare come linee guida i summenzionati orientamenti giurisprudenziali per i quali, nel caso di rinuncia all'appello principale, verrà a definirsi la posizione del solo appellante in via principale, ma il giudizio proseguirà con riferimento all'appello incidentale tardivo.

### 3.- I limiti oggettivi del gravame incidentale tardivo.

Dal tenore letterale dell'art. 334 c.p.c. emerge chiaramente che mentre, in senso soggettivo, la norma opera una limitazione riservando tale impugnazione soltanto ad alcuni soggetti determinati, in senso oggettivo manca qualsiasi indicazione in merito.

A fronte di una norma dal contenuto apparentemente incerto, è stata in prima istanza la giurisprudenza a fornire diverse possibili interpretazioni.

Le prime pronunce in materia ad opera della S.C. dimostrarono la propensione per un'interpretazione restrittiva della disposizione<sup>21</sup>; peraltro, non mancano anche arresti più recenti che si muovono in questa direzione. Segnatamente, i giudici di legittimità hanno affermato che «l'impugnazione incidentale tardiva, da qualunque parte provenga, va dichiarata inammissibile laddove l'interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell'impugnazione principale»<sup>22</sup>.

Tuttavia, l'idea che l'impugnazione incidentale tardiva possa subire limitazioni di tipo oggettivo appare oggi indubbiamente superata.

In particolare, in tema di processo litisconsortile o con pluralità di parti, la Suprema Corte ha chiarito che in base al combinato disposto di cui agli artt. 334, 343 e 371 c.p.c., è ammessa l'impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un

<sup>20</sup> Id., da ultimo, Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord. 03/05/2022, n. 13888 e Cass. civ., Sez. IV - lav., Ord. 21/09/2022, n. 27631.

<sup>21</sup> V., tra le tante, Cass. civ., Sez. II, 06/02/1987, n. 1193, in *Mass. Giur. It.* (1987).

<sup>22</sup> Cass. civ., Sez. III, Ord. 24/08/2020, n. 17614; Nel medesimo senso, v. altresì Cass. civ., Sez. III, Ord. 29/10/2019, n. 27616, con cui la S.C., a fronte del ricorso principale proposto dall'assicuratore di uno dei veicoli coinvolti in un sinistro stradale con esclusivo riferimento alla misura di corresponsabilità attribuita dal giudice d'appello al Comune tenuto alla manutenzione della strada, ha ritenuto inammissibili tanto il ricorso incidentale tardivo con il quale l'assicuratore di un altro dei mezzi coinvolti aveva censurato l'accertamento del concorso di colpa del proprio assicurato, quanto il ricorso incidentale tardivo proposto dall'ente pubblico avverso la statuizione sulle spese del giudizio di primo grado, così come ulteriormente regolate nella sentenza d'appello.

capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni, dovendosi individuare, quale unica conseguenza sfavorevole dell'impugnazione cosiddetta tardiva, che essa perde efficacia se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile<sup>23</sup>.

Si è registrato poi un più recente approdo interpretativo - che non appare del tutto in linea con quello testè descritto - secondo cui «in tema di danno erariale, l'azione esercitata contro più soggetti solidalmente responsabili inserisce in un unico giudizio più cause scindibili e indipendenti; ne consegue che, proposto ricorso per cassazione da uno dei condebitori solidali, gli altri, per i quali sia ormai decorso il relativo termine, non possono giovare dell'impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., operando le forme e i termini stabiliti da questa norma esclusivamente per l'impugnazione incidentale in senso stretto, ossia per quella proveniente dalla parte "contro" la quale è stata proposta l'impugnazione principale, o per quella chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c.»<sup>24</sup>.

In effetti, le pronunce sin qui richiamate hanno riguardo ai processi con pluralità di parti, con specifico riferimento ai confini dell'impugnazione incidentale tardiva c.d. adesiva, proposta dal litisconsorte (come nel caso del condebitore solidale), o comunque proposta da parte diversa da quella contro la quale l'impugnazione principale venne avanzata<sup>25</sup>.

La decisione in analisi, invece, ha ad oggetto un'impugnazione incidentale "in senso stretto" ex art. 334 c.p.c., comma 1, per tale intendendosi quella proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale<sup>26</sup> e quindi, quella da questa diretta contro l'impugnante principale. È proprio in questo specifico ambito che si registra un più risalente arresto delle Sez. Un. della Corte di Cassazione, le quali hanno stabilito il principio secondo cui l'art. 334 c.p.c., che consente alla parte contro cui è stata proposta impugnazione (o chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c.) di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l'accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorchè autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale<sup>27</sup>.

In tale ottica, sono stati fissati una serie di punti fermi. In primo luogo, la *ratio* dell'art. 334 c.p.c., è una finalità "transattivo-ritorsiva": la norma infatti ha lo scopo di indurre la parte parzialmente

---

<sup>23</sup> Cass. civ., Sez. V, Ord. 16/11/2018, n. 29593. Detto principio si pone senz'altro in linea con un più risalente indirizzo, affermato, ormai tre lustri orsono, da Cass., Sez. Un., 27/11/2007, n. 24627, così massimata: «Sulla base del principio dell'interesse all'impugnazione, l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza; conseguentemente, è ammissibile, sia quando rivesta la forma della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente principale, sia quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale, atteso che, anche nelle cause scindibili, il suddetto interesse sorge dall'impugnazione principale, la quale, se accolta, comporterebbe una modifica dell'assetto delle situazioni giuridiche originariamente accettate dal coobbligato solidale».

<sup>24</sup> Cass. civ., Sez. Un., 29/10/2020, n. 23903.

<sup>25</sup> Per approfondimenti sul punto, v. G. Balena, *Cause scindibili e impugnazione incidentale tardiva*, in *Il Giusto Processo Civile* (2008); C. Consolo, *Condebito solidale fra artt.332 e 334 c.p.c.: una collocazione sempre ardua (con tentazione di ritorno all'art.471, comma 2, n.3, c.p.c. 1865)*, in *Corr. Giur.* (2008).

<sup>26</sup> Così, *ex multis* e da ultimo, Cass., Sez. Un., 29/10/2020, n. 23903.

<sup>27</sup> Cass. civ., Sez. Un., 07/11/1989, n. 4640; In senso conforme, v. altresì Cass. civ., Sez. Un., 23/01/1998, n. 652; Cass. civ., Sez. II, 24/04/2012, n. 6470; Cass., Sez. lav., 27/06/2014, n. 631635-01; Cass. civ., Sez. III, 09/07/2020, n. 14596.

vittoriosa a rinunciare all'impugnazione, per non correre il rischio che l'appellato, attraverso l'impugnazione tardiva, possa rimettere in discussione anche le parti della sentenza favorevoli all'appellante principale; ancora, l'interesse a proporre l'impugnazione tardiva non coincide con quello che sorge dalla mera soccombenza, ma è un interesse diverso e sorge dall'impugnazione altrui, che tende a modificare l'assetto di interessi che l'impugnato, in mancanza dell'altrui impugnazione principale, avrebbe accettato<sup>28</sup>; infine, se questa è la finalità della norma, essa sarebbe frustrata se si impedisse all'appellato di impugnare tardivamente anche capi di sentenza diversi da quelli impugnati in via principale, perché l'esigenza di favorire la definitiva composizione della lite, dissuadendo le parti dall'impugnazione, sussiste anche in questa ipotesi.

#### **4.- segue: L'impugnazione di capi autonomi rispetto a quelli investiti dall'impugnazione principale.**

La prima giurisprudenza che si occupò della materia propose per un orientamento particolarmente rigido, sulla base del principio secondo cui «l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile solo quando investe lo stesso capo censurato con l'impugnazione principale o capo connesso o dipendente, tale che l'interesse ad impugnare in via incidentale sia sorto o risorto per effetto della proposizione dell'impugnazione principale»<sup>29</sup>.

I giudici vedevano nell'art. 334 c.p.c. una norma eccezionale - dato il potere di superare il giudicato formale - e, in quanto norma eccezionale, uno strumento potenzialmente pericoloso per la certezza del diritto e, dunque, da limitare<sup>30</sup>.

Tale indirizzo venne definitivamente soppiantato quando la Cassazione<sup>31</sup> abbatté i limiti oggettivi storicamente apposti alla suddetta disposizione, precisando che non sussiste alcun limite di natura oggettiva all'ammissibilità della impugnazione incidentale tardiva, con la conseguenza che «al gravame instaurato contro la domanda originariamente proposta può conseguire la possibilità per la controparte di impugnare il capo sulla domanda riconvenzionale non oggettivamente connessa».

La pronuncia pervenne, infatti, ad una conclusione diametralmente opposta a quella fino a quel momento dominante, arrivando a riconoscere e ad ammettere quanto propugnato da anni dalla

---

<sup>28</sup> V., sul punto, Cass. civ., Sez. III, 09/07/2020, n. 14596, che, in parte motiva, ha ripreso l'esegesi del citato arresto.

<sup>29</sup> Tra le tante, v. Cass. civ., 05/05/1965, n. 820 e Cass. civ., Sez. II, 06/02/1987, n. 1193.

<sup>30</sup> Sul punto, v. F. Carpi, *Note sui limiti di applicazione dell'impugnazione incidentale tardiva*, in *Riv. Trim. Dir.Proc.Civ.* (1966) 720: «Che poi l'art.334 c.p.c. accordi un beneficio di carattere eccezionale alla parte che abbia fatto acquiescenza, totale o parziale, alla sentenza, o abbia lasciato trascorrere il termine per proporre impugnazione, nessuno può dubitare; ma ciò non vale ad impedire che la impugnazione incidentale tardiva possa investire una questione diversa da quella oggetto dell'impugnazione principale, perché nel far questo non si fa applicazione analogica della norma, ma si cerca di interpretarla correttamente». Cfr., altresì, M. Maienza, *La Cassazione si arrende sui limiti oggettivi dell'impugnazione incidentale tardiva*, in *Il Corriere Giuridico*, 1 (1989) 21: Alla base vi è l'idea che l'utilizzazione della impugnazione incidentale tardiva debba essere ricondotta entro confini precisi per evitare che il gravame si possa estendere, nonostante la decorrenza dei termini o la acquiescenza, a tutta la materia del giudizio di primo grado, «vanificando l'aspirazione viva negli ordinamenti moderni, all'immutabilità della sentenza, come mezzo per garantire la certezza dei rapporti in essa consacrati». I limiti oggettivi all'impugnazione incidentale tardiva vengono quindi considerati indispensabili per evitare che da un ingiustificato ritardo nella formazione del giudicato possa derivare un altrettanto ingiustificato moltiplicarsi delle impugnazioni. A sostegno dell'interpretazione restrittiva dell'art. 334, c.p.c. si afferma poi il carattere eccezionale della suddetta norma, desumibile tra l'altro proprio dalla mancata previsione dell'esplicito riferimento a «qualunque capo della sentenza», contenuto nel corrispondente art. 485 del codice abrogato. Da questo criterio interpretativo, così sommariamente ricostruito, la giurisprudenza non si è più riuscita a distaccare, tanto è vero che anche le pronunce più innovative hanno disatteso le speranze suscitate dalle considerazioni critiche sull'indirizzo dominante e dalle riflessioni di estrema apertura nelle stesse contenute, finendo puntualmente con il riaffermare la necessità dei limiti oggettivi.

<sup>31</sup> Cfr. Cass. civ., Sez. Un., 07/11/1989, n. 4640, in *Foro It.* (1989).

dottrina<sup>32</sup>: l'assenza di limiti oggettivi gravanti sull'art. 334, non essendo essi desumibili né dal dettato normativo, né tantomeno dalla sua origine storica.

D'altra parte, se all'impugnazione incidentale tardiva fossero posti limiti oggettivi, il fondamento dell'istituto, ampiamente delineato in precedenza, risulterebbe in larga misura frustrato; ed infatti, la parte pur astrattamente disposta ad accettare la sentenza potrebbe essere indotta ugualmente ad impugnare per prima, trovandosi, altrimenti, sempre esposta al rischio di vedere riformate le statuizioni a sé favorevoli, senza poter però rimettere liberamente in discussione quelle a sé sfavorevoli<sup>33</sup>. Di qui la consacrazione del principio per cui l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile a prescindere da qualsiasi rapporto con la principale.

Dal citato indirizzo hanno preso le mosse numerose altre pronunce successive<sup>34</sup> e la conferma del pieno accoglimento di tale orientamento estensivo è ancora oggi riscontrabile.

La pronuncia in commento<sup>35</sup>, infatti, continua ad aderire a questo indirizzo ribadendo che è principio ormai consolidato quello per cui l'art. 334 c.p.c., che consente alla parte contro cui è stata proposta impugnazione, ed a quella chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c., di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, integra una disposizione rivolta a rendere possibile l'accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorchè autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale<sup>36</sup>.

## 5.- Conclusioni.

L'indirizzo accolto dalla giurisprudenza va indubbiamente nella direzione di una valorizzazione dell'utilità pratica dell'istituto dell'impugnazione incidentale tardiva.

---

<sup>32</sup> Per approfondimenti sul tema, cfr. F. Carpi, cit. 173; A. Attardi, *Limiti di applicazione del gravame incidentale tardivo*, in *Riv. dir. proc.* (1965) 173; S. Chiarloni, *L'impugnazione incidentale nel processo civile*, Milano 1969, 285; E. T. Liebman, *Arbitrarie limitazioni all'impugnazione incidentale tardiva*, in *Riv. dir. proc.* (1969) 573; Grasso, *Le impugnazioni* cit. 107ss.; A. Cerino Canova, *Una specie in via di estinzione: l'impugnazione incidentale tardiva*, in *Giur. it. 1* (1975) 855ss.; Id., *Fermenti di novità riguardo all'impugnazione incidentale tardiva*, in *Giur. it. 1* (1983) 295ss.; M. Orsenigo, *Impugnazioni incidentali tardive e limitazioni oggettive: trent'anni di disorientamenti giurisprudenziali*, in *Foro it. 1* (1985) 1444ss.

<sup>33</sup> Sul punto, v. Grasso cit. 110.

<sup>34</sup> Tra le tante, Cass., Sez. II, 24/04/2012, n. 6470, Rv. 622126-01; Cass., Sez. L, 27/06/2014, n. 631635-01; nonché, in parte qua, la già citata Cass. n. 14596/2020.

<sup>35</sup> Cass. civ., Sez. III, Ord. 5/09/2022, n. 26139.

<sup>36</sup> In senso conforme, v. Cass. civ., Sez. V, 07/10/2015, n. 20040; Cass. civ., Sez. II, 24/04/2012, n. 6470; Cass. civ., Sez. III, 31/01/2006, n. 2126; Cass. civ., Sez. I, 24/11/1988, n. 6311, la quale aveva già superato il precedente orientamento che riteneva possibile l'impugnazione incidentale tardiva solo in quanto rimanesse nell'ambito del capo investito dall'impugnazione principale o riguardasse un capo connesso con quest'ultimo o da esso dipendente. Difatti, la pronuncia recuperò la ratio reale della norma, affermando che «l'unità formale della sentenza è ciò che conta: sufficiente a creare quel nesso tra le varie pronunce che giustifica l'ammissione dell'impugnazione incidentale tardiva, perché nella visione pratica delle parti l'unità del processo assorbe e fonde come elementi di un tutto le varie domande che vi furono proposte, senza che si possa distinguere tra domande connesse e domande autonome». Sul punto, v. G. Guarnieri, *Le S.U. abbattano il muro dei limiti oggettivi alle impugnazioni incidentali tardive*, in *Riv. Dir. Proc.* (1990) 583, ove si osserva che alla vigilia del 1989 «il muro dei limiti oggettivi si era già da qualche anno ridotto ad un contraddittorio congegno a sorpresa, poiché nella giurisprudenza della S.C. si erano ultimamente delineati due orientamenti: uno rigoroso tout court, ed un altro in cui si sono registrate numerose pronunce che, pur ribadendo in astratto la sussistenza del limite, avevano poi salvato nelle fattispecie concrete il gravame incidentale tardivo, adottando concetti assai lati di dipendenza o di connessione tra il capo di sentenza impugnato in via principale e quello oggetto del gravame tardivo».



Ciononostante, le sezioni semplici della Corte di Cassazione hanno continuato, e continuano tutt'ora, ad emettere pronunce tra loro contrastanti, talvolta condividendo l'orientamento delle Sez. Un., ma altrettanto spesso discostandosene per un "ritorno alle origini".

In questo senso, infatti, la Suprema Corte ha affermato che «l'impugnazione incidentale tardiva, da qualunque parte provenga, va dichiarata inammissibile laddove l'interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell'impugnazione principale (nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile un ricorso incidentale tardivo riguardante l'omessa pronuncia sulle spese dell'ordinanza d'appello ai sensi dell'art. 348 *ter* c.p.c., affermando che il vizio denunciato determinava per l'impugnante incidentale effetti pregiudizievoli autonomi rispetto all'impugnazione principale)»<sup>37</sup>.

A ben vedere, quello appena illustrato risulta essere un orientamento decisamente minoritario nonché motivatamente disatteso dalla decisione in epigrafe, la quale richiama - in parte motiva - il principio secondo cui l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, poiché la ratio della relativa disciplina è quella di consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, ove la stessa rimetta in discussione l'assetto degli interessi derivante dalla pronuncia impugnata, con la conseguenza che sussiste l'interesse ad impugnare tutte le volte che l'eventuale accoglimento del gravame principale darebbe luogo ad una soccombenza totale o più grave, secondo un'interpretazione conforme al principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., atteso che una diversa, e più restrittiva, interpretazione, imporrebbe a ciascuna parte di cautelarsi, effettuando un'autonoma impugnazione tempestiva della statuizione rispetto alla quale è rimasta soccombente<sup>38</sup>. Le pronunce dissonanti non tengono conto del fatto che, specialmente nel processo con due sole parti, o comunque ove si tratti di impugnazione incidentale in senso stretto, l'impugnazione principale mira ad alterare comunque l'equilibrio creato dalla sentenza impugnata, nella prospettiva del destinatario di quella stessa impugnazione; come è plasticamente esemplificato dalla stessa vicenda in oggetto, la parte la cui domanda sia stata rigettata può ben accettare l'esito del giudizio a sé sfavorevole, specie a fronte di una condanna alle spese non troppo impegnativa.

Tuttavia, ove la parte vittoriosa impugni in via principale il capo che una simile regolamentazione abbia disposto, già per ciò solo detto equilibrio viene ad alterarsi, prospettandosi per il soccombente un possibile esito (ossia, una ben più consistente condanna alle spese) che questi, nella sua personale e soggettiva valutazione, ben può ritenere a quel punto non più accettabile<sup>39</sup>.

In conclusione, la Corte non ha ritenuto necessario investire nuovamente le Sezioni Unite della specifica questione, in considerazione del fatto che l'orientamento minoritario riferito in precedenza può ascriversi a fisiologiche oscillazioni del diritto vivente, non idonee ad ingenerare un autentico contrasto o contrapposizione tra indirizzi consolidati.

---

<sup>37</sup> Cass. civ., Sez. lav., 14/03/2018, n. 6156. In senso conforme, v. altresì Cass. civ., Sez. III, 16/06/2016, n. 12387: nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso incidentale tardivo proposto dall'originario attore avverso il rigetto, in appello, della propria domanda, a fronte di un ricorso principale concernente l'omessa pronuncia, in secondo grado, sulla restituzione degli importi corrisposti dall'originario convenuto per effetto della sentenza di primo grado, che aveva, invece, accolto la domanda attorea, osservando come il rigetto di questa non conseguiva all'accoglimento delle istanze restitutorie avanzate con il ricorso principale, autonomamente proponibili, peraltro, in separato giudizio, bensì si ponga a monte delle stesse.

<sup>38</sup> Cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord. 30/05/2018, n. 13651 e Cass. civ., Sez. V, Ord. 12/07/2018, n. 18415.

<sup>39</sup> V., in motivazione, Cass. civ., Sez. III, Ord. 05/09/2022, n. 26139.